Tel. 091 683 50 12 UTC 091 683 84 50 Fax 091 683 82 63 www.novazzano.ch cancelleria@novazzano.ch utc@novazzano.ch

Novazzano, 20 marzo 2012 RM 4541

ORDINANZA MUNICIPALE SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il Municipio di Novazzano, richiamati

l'art. 192 loc, gli art. 26, 28 e 44 RALOC;

la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp)

il Regolamento d'esecuzione della LImp del 24 settembre 2008 (RLimp);

la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP);

il Regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 (RDP);

le Norme di attuazione di Piano regolatore;

l'art. 72 e altri applicabili del Regolamento comunale;

emana la seguente ordinanza.

Art. 1 Oggetto

¹La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

²Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLimp.

Art. 2 Definizioni

¹L'impianto pubblicitario, l'insegna o la scritta destinata al pubblico (di seguito denominati impianti) sono definiti dalla LImp e dal RLimp.

²Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.

Art. 3 Obbligo

La posa, l'esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente soggiace all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 4 Validità

¹L'autorizzazione rilasciata a titolo personale del beneficiario ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

²L'autorizzazione può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

³L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal suo rilascio. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

⁴Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda.

Art. 5 Notifica - Esenzioni

¹Necessitano di semplice notifica all'Ufficio tecnico comunale:

gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitanti, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento.

²Non necessitano di autorizzazione

- a. le targhe indicanti studi professionali, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, collocati sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività economica a condizione che le stesse indichino unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica o l'eventuale logo;
- b. le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi pubblici o gli uffici), purché riferite all'attività commerciale esercitata;
- c. le colonne e gli impianti pubblici destinati esclusivamente ad informazioni culturali e alla sensibilizzazione d'utilità pubblica.

³Resta riservata la procedura concernente l'uso speciale dei beni amministrativi e i relativi divieti.

Art. 6 Divieti

¹Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, del traffico motorizzato e pedonale, all'ordine pubblico e alla moralità.

²Sono inoltre vietati

- a. l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini di movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 cpv. 3 e 4 RLImp;
- b. la posa di nuovi impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- c. la posa di impianti ai pali della luce, di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), ai parapetti, ai ponti, ai cavalcavia pedonali, agli alberi ed ai contenitori per i rifiuti urbani.
- d. la posa di impianti sulle cabine dei bus, salvo espressa autorizzazione o disposizione del Municipio per impianti di cui all'art. 5 cpv. 1.

³Restano riservati i divieti di cui alla LImp, di cui all'art. 72 del Regolamento comunale, così come quelli concernenti la pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.

Art. 7 Obblighi del beneficiario

¹Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

²Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione:

- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
- quando dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilirne lo stato indecoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia;
- quando, per qualsivoglia motivo, viene sospesa l'autorizzazione municipale.

Art. 8 Domanda

¹La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso l'Ufficio tecnico comunale.

²La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
- documentazione fotografica, e più precisamente una fotografia panoramica del luogo di collocazione dell'impianto pubblicitario, un fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

Art. 9 Coordinamento con la licenza edilizia

¹È richiesta la licenza edilizia per i vettori pubblicitari: con una superficie superiore ai 4 mq; i totem e le bandiere; quelli sporgenti o confinanti con l'area demaniale cantonale; quando l'impianto ha caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, etc.) da precludere gli interessi di terzi.

²La domanda o notifica di costruzione devono includere la documentazione di cui all'art. 8 cpv. 2 della presente.

Art. 10 Coordinamento con il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e del RDP.

Art. 11 Tasse

¹Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.

²Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

³Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente in base alle disposizioni del Regolamento comunale.

Art. 12 Tassa di decisione

¹Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 2'500.--, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale.

²Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

Art. 14 Esenzioni dalla tassa e riduzioni

Gli impianti di proprietà comunale, di altri Enti pubblici aventi carattere di pubblica utilità e delle Associazioni del Comune sono esenti da tasse.

Art. 15 Norme edilizie

¹Nell'esame della domanda il Municipio deve verificare che l'impianto pubblicitario, per dimensioni, emissioni, durata o aspetto estetico, non sia deturpante e non porti pregiudizio agli edifici, al paesaggio, alle strade e piazze e alla sicurezza stradale.

²Premesso il contenuto del cpv. 1, gli impianti collocati all'interno dei nuclei tradizionali sottostanno alle restrizioni previste nelle rispettive norme.

Art. 17 Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- la multa;
- la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

²Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 18 Pubblicazione - Ricorsi

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 15 giorni a partire dal 26 marzo 2012.

Contro la stessa è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi.